

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater**
N. 96

**RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

(Relatore: **DEODATO**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

per il reato di cui agli articoli 292 del Codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (vilipendio alla bandiera dello Stato) (Procura della Repubblica presso la Procura circondariale di Venezia, n. 16532/97 R.G.N.R.)

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con lettera in data 12 gennaio 1998 indirizzata al Presidente della Camera l'onorevole Umberto Bossi ha chiesto che la Camera si pronunci in ordine alla insindacabilità, ex articolo 68, I comma della Costituzione, dei fatti a lui ascritti nel procedimento penale instaurato presso la Pretura circondariale di Venezia. In tale procedimento egli è imputato di vilipendio alla bandiera nazionale perché, come recita testualmente il capo di imputazione, « con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso vilipendeva la bandiera nazionale e i colori nazionali prima dicendo ad una persona che teneva esposta alla propria finestra la bandiera: « *il tricolore lo metta al cesso, signora* » e poi aggiungendo: « *ho ordinato un camion a rimorchio di carta igienica tricolore, personalmente visto che è un magistrato che dice che non posso avere la carta igienica tricolore* ».

In attesa della pronuncia della Camera il Pretore di Venezia provvedeva a rinviare la data del dibattimento.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha discusso la questione nella seduta del 10 novembre 1999 e ha preso in esame le espressioni usate, nei confronti della bandiera nazionale, dall'onorevole Bossi. Tali espressioni, nei termini in cui sono state formulate, sono gravemente riprovevoli in sé stesse e ancor più lo sono in quanto provenienti da un Parlamentare.

La Giunta ha quindi affrontato il problema se le frasi pronunciate dall'onore-

vole Bossi siano identificabili come manifestazione di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al riguardo si deve osservare che il reato ascritto all'onorevole Bossi si è concretato non in fatti ma in espressioni orali costituenti manifestazione di pensiero. Tali espressioni si collegano peraltro ad una azione politica indirizzata contro l'unitarietà dello Stato che è stato da tempo intrapresa e viene intensamente attuata dal partito del quale l'onorevole Bossi è segretario nazionale.

Nell'ambito di questa azione politica l'onorevole Bossi, nella sua qualità di Parlamentare, si è molte volte espresso, sia all'interno che all'esterno del Parlamento, contro il carattere unitario dello Stato e contro i simboli che lo rappresentano.

A parere della Giunta le espressioni usate dall'onorevole Bossi devono essere inquadrate nell'ambito dell'azione politica dallo stesso condotta nella sua qualità di Parlamentare. Ed in particolare si tratta di opinioni espresse, fuori dal Parlamento, da un Deputato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ex articolo 68, I comma, della Costituzione, dei fatti ascritti all'onorevole Bossi.

Giovanni DEODATO, *Relatore*.